



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ordinanza n. 32 del 18 APR. 2018

La Commissione Straordinaria

Oggetto : Misure di prevenzione nei confronti degli incendi boschivi e d'interfaccia - Eliminazione sterpaglie e pulitura terreni - Obblighi per i proprietari, affittuari e/o detentori di terreni e/o aree.

Premesso che, ai sensi dell'art. 12 comma V del D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile - il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal T.U.E.L., per finalità di Protezione Civile, è responsabile dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti, da emanare ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L., al fine di prevenire ed eliminare pericoli per l'incolumità pubblica;

Considerato che il territorio comunale, specialmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Atteso che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante la stagione estiva;

Considerato, altresì, che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi ed arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per

incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie;

Ritenuto necessario, stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre, in tempo utile, tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o comunque ad attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato d'incendi;

Dare atto che, essendo la presente Ordinanza rivolta ad un numero indeterminato di destinatari, l'Amministrazione Comunale provvederà a rendere noti gli elementi di cui all'art. 8 comma II della legge 07 agosto 1990, n. 241 mediante pubblicazione della presente all'Albo on line del sito istituzionale dell'Ente;

Vista la legge n. 353/2000;

Visto l'art. 38 della Legge 142/90 e successiva L. R. 48/91 e s.m.i.;

Visto il D. L.vo n. 267/2000;

Vista la L. R. n. 16 del 06/04/1996;

Vista la L. R. n. 14/98;

Vista la L. R. n. 14 del 14/04/2006;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007;

Visti gli art. 449 e 650 del C.P.;

Visti gli artt. 14 e 29 del Codice della Strada - D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285;

Visto il Decreto Legislativo 02 gennaio 2018, n. 1 - Codice della Protezione Civile -;

O R D I N A

ART. 1

Obblighi e divieti

E' fatto obbligo, ai proprietari, affittuari, o a coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti in zone antropizzate e non, anche in terreni in genere non edificati, aree a verde in precario stato di manutenzione all'interno del Territorio Comunale, di procedere a propria cura e spese, entro il termine perentorio del **15 maggio 2018**, al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, fieno, rami e vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio; di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini di fondi in genere, il taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale, lo sgombero dei rifiuti o di qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio.

E' fatto, altresì, obbligo a tutti i Soggetti sopra indicati, di provvedere, durante il periodo che va **dal 15 maggio 2018 al 15 ottobre 2018**, al mantenimento delle relative aree in condizioni

tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantirne la sicurezza antincendio.

Nel sopra indicato periodo:

- a) **è fatto divieto** in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree arborate o cespugliate, nonché lungo le strade e, in genere, in tutte le altre aree sopra indicate, di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera;
- b) **dovranno essere preventivamente concordati** nei terreni soggetti a particolari vincoli di tutela ambientale, paesaggistica ed archeologica e così via aree di protezione preriserve e riserve R.N.O. Fiume Belice, Parco Archeologico di Selinunte, Aree boscate e Diga Delia, inclusi i siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e così via - gli interventi di ripulitura o apertura di viali parafulco con gli Enti e l'Autorità territorialmente competenti alla loro gestione e vigilanza;
- c) **hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 30,00**, i concessionari di impianti esterni di G.P.L. e gasolio, in serbatoi fissi, e/o d'uso domestico, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- d) **sono consentite** le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiori a 3 metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma I lett. f) del d. lgs. 03 apr. 2006, n. 152 effettuate nel luogo di produzione, in quanto costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. **E' fatta salva la facoltà di sospendere differire o vietare la combustione** del materiale sopra indicato all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tali attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Siciliana, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata.**

ART. 2

Modalità esecutive

Gli interventi di pulitura di cui sopra, devono in genere essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali (o i margini dei marciapiedi) fronteggianti la proprietà privata comprese le scarpate. Tuttavia, ferma restando la pulizia dei cigli stradali e delle scarpate, e la responsabilità in capo ai soggetti di cui all'art. 1 di attivare tutti gli accorgimenti atti a scongiurare l'innesco di incendi radenti, nei terreni di estensione superiore a mq. 3.000 (tremila), e qualora le relative dimensioni lo consentano, è ammessa, in sostituzione della pulizia

dell'intera area, l'apertura di viali parafuoco avente le seguenti larghezze non inferiore a mt. 10,00 nei terreni pianeggianti; a mt. 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%; a mt. 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;

distanti almeno metri 10,00 (dieci) dal confine con le proprietà limitrofe, e metri 10,00 (dieci) in corrispondenza dei confini su strada (anche se trattasi di strade vicinali, trazzere, etc.) e confini in prossimità di alberi di alto fusto posti a distanza inferiore a mt. 3,00, di fabbricati posti a distanza inferiore a mt. 5,00 e di serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili.

Nei terreni ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale territorialmente competente.

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni e/o dalla realizzazione dei viali parafuoco, dovrà essere adeguatamente smaltito (con esclusione categorica del suo abbandono all'interno della stessa area o al di fuori di essa, pena l'applicazione delle sanzioni di legge di cui al Decreto Legislativo n. 152/06) mediante conferimento differenziato presso appositi centri.

ART. 3

Estensione degli obblighi

Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui all'art. 1 e le modalità di cui all'art. 2 fanno carico a ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente, potranno provvedervi tanto individualmente (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione dell'area, benché non ancora di fatto frazionata) quanto rappresentativamente (per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell'una e nell'altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli uffici della Polizia Municipale e/o le forze dell'ordine, fatta salva, in caso di inadempienza di tale mancata preventiva comunicazione, l'applicazione individuale delle relative sanzioni ed implicazioni penali di cui al successivo art. 5 lett. a).

Tali obblighi fanno altresì carico, nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali, agli eredi legittimi (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di società, cooperative, etc. che avessero nel frattempo rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

ART. 4

Procedimento amministrativo

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò (anche in relazione alle responsabilità imputabili in caso di incendi), i Soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1 che abbiano provveduto alla loro esecuzione entro il termine indicato (**15 maggio 2018**) sono tenuti a darne comunicazione al responsabile del servizio **"Nucleo Operativo tutela Ambientale NOPA della Polizia Municipale di Castelvetro"**, entro e non oltre giorni 7 successivi a tale termine. Decorso il termine indicato all'art. 1, il semplice accertamento e/o avviso **"anche per le vie brevi"**, accertamento sui luoghi etc. da parte degli Organi elencati al successivo art. 8, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza (semprechè la relativa area non sia stata nel frattempo interessata - anche nel corso del procedimento di cui appresso - da incendio sviluppatosi o propagatosi per evidente inosservanza dei suddetti obblighi, nel qual caso si attueranno direttamente le procedure sanzionatorie di cui all'art. 5 lett. b), costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei Soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 3 a 10 giorni, secondo la gravità della situazione valutata dai citati Organi) e con obbligo di comunicare l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, pena la sanzione di cui all'art. 5 lett. a). **Nel caso, prevedibile, della materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra - in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata - costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con l'applicazione delle relative sanzioni previste dal successivo art. 5.**

ART. 5

Sanzioni

A carico dei Soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, in base ai relativi procedimenti amministrativi avviati dalla Polizia Municipale, e con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

a) in caso di mancata comunicazione, entro il termine assegnato, dell'avvenuto adempimento degli interventi intimati con la diffida di cui all'art. 4, tale da pregiudicare l'esercizio delle verifiche mirate sui luoghi da parte degli organi preposti a ciò, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria di **€ 50,00** in conformità all'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, ferma restando, nel caso contrario, la trasmutazione di tale sanzione in quella di cui al punto successivo;

b) in caso di accertata inottemperanza alle direttive di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, della presente ordinanza, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti pericolosi, si applicherà

la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 600,00 ai sensi dell'art. 255 del D. L.vo n. 152/06 (doppio del minimo della somma all'uopo prevista), e contestuale informativa alla Prefettura di Trapani ed all'Autorità Giudiziaria (art. 650 C.P.) per i successivi provvedimenti consequenziali, oltre all'intervento sostitutivo dell'Ente, in danno economico dei Soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;

c) in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito (ivi compresi i bordi dei marciapiedi), sanzione pecuniaria amministrativa di €. 169,00 ai sensi dell'art.29 del Codice della Strada, così aggiornata in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992;

d) in caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio durante il periodo di cui al comma II dell'art. 1, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21/11/2000, salvo quant'altro previsto in materia penale, specie nell'eventualità di procurato incendio.

e) chiunque non ottemperi all'obbligo della costante pulizia delle aree incolte, sarà punito con una sanzione da €. 25,00 ad €. 500,00 prevista dall'art.7/bis del T.U.E.L..

Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art. 10 della L. n. 353/2000.

L'abbandono di rifiuti nelle predette aree resta disciplinato dalla normativa contenuta nella parte IV del Decreto Legislativo n. 152/06, ed in particolare dall'art. 192 del predetto Decreto Legislativo, il quale prevede la rimozione degli stessi in caso di accertata violazione.

ART. 6

Responsabilità civile e penale

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P..

ART. 7

Collaborazione dei cittadini

Chiunque avvisti un incendio è obbligato a darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale o alla Polizia Municipale, fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri telefonici:

115 Vigili del Fuoco Trapani

0924-90.22.22 Vigili del Fuoco distaccamento di Castelvetro
1515 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
0924-90723 Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale
distaccamento Castelvetro
0924-45553 Comando di Polizia Municipale di Castelvetro
0924-909.111 Comune di Castelvetro
0924-45206 Nucleo Polizia Ambientale P. M. Castelvetro

ART.8

Collaborazione degli Uffici

Per le finalità di cui sopra ed in una visione unitaria e complessiva l'Ufficio di Protezione Civile del Comune, intesa come struttura unica e collaborante, prevista dall'organigramma "Struttura Organizzativa" Comunale delibera di G.M. n. 173 del 24.04.2012 e s.m.i. , e rientrante nelle funzioni di supporto previste dal D. Lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 e del Regolamento Comunale di Protezione Civile giusta delibera di C.C. n. 88 del 21/11/2001, diventa parte integrante e funzionale della Protezione Civile stessa assumendo una responsabilità del personale e dei mezzi in dotazione dell'Ente per le rispettive competenze dei vari settori e servizi della struttura comunale.

IV° Settore Polizia Municipale

▪ Svolge accertamenti necessari in materia di tutela dell'igiene della salute e dell'ambiente in generale, preventivamente ha l'obbligo di appurare in caso di inosservanza della presente Ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste all'art.5, comunica ai servizi pianificazione del territorio, e protezione civile competenti, i dati identificativi dei proprietari e/o conduttori, dei terreni attraversati dal fuoco, elementi catastali e perimetrazione dell'area.

II° Settore Uffici Tecnici e Protezione Civile

▪ Servizio Idrico integrato, con i mezzi in dotazione al servizio: autobotte, personale pronta reperibilità e tecnico, servizi manutentivi etc.;

▪ Servizio Tutela Ambientale e Verde Pubblico etc., con i mezzi in dotazione e personale competente, con l'avvertenza di procedere alla manutenzione delle ville comunali" aree demaniali con la realizzazione di viali parafulco e messa in sicurezza, discerbatatura dei cigli stradali , aree di sosta, verde pubblico all'interno delle lottizzazioni ed in aree antropizzate, aree di pertinenza, edifici strategici (scuole, edifici comunali, campi sportivi, acquedotti, depuratori, etc). Inoltre in caso di inottemperanza dei soggetti di cui all'art.1, laddove necessario ed in via sostitutiva, il responsabile del servizio verde pubblico e tutela ambientale procederà e/o con mezzi e dipendenti dell'ente "verde pubblico"; Imprese agricole qualificate convenzionate - art. 15 d. lgs. 18.05.2001 n. 228; Ditte iscritte all'albo di fiducia, acconsentendo alla messa in sicurezza le aree a rischio incendi, le spese sostenute dalla a.c. saranno a totale carico dei proprietari inadempienti, ai quali sarà notificato nei

modi di legge, l'importo complessivo dei lavori effettuati ai fini del ristoro costi.

▪ Servizio Pianificazione del territorio incaricato con provvedimento sindacale n. 106 del 2011 della tenuta del "Catasto incendi" ed all'aggiornamento annuale delle aree percorse dal fuoco, acquisendo i dati, comunicati dal Settore P.M., **nucleo Polizia Ambientale**, e quelli acquisiti nella banca dati del sistema informativo forestale della regione siciliana (SIF), concernenti le aree attraversate dall'incendio, e li riporta su una cartografia possibilmente in ambiente GIS, le particelle catastali interessate, saranno indicate nel Certificato di Destinazione Urbanistica, come attraversate dal fuoco e vincolate nel P.R.G., in ossequio Articolo 10 della Legge n. 353 del 2000.

ART. 9

Organi incaricati dell'esecuzione

(in ambito dei reati ambientale inclusi gli incendi)

La Polizia Municipale, "**Nucleo di Polizia Ambientale**" in particolare, è responsabile in materia di territorio e tutela ambientale. Si precisa, inoltre, che i reati in materia ambientale sono di competenza della Polizia Giudiziaria, senza distinzioni settoriali e di specializzazione. Pertanto la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, possono procedere a prescindere se esistano altri Corpi con espressa competenza a particolari settori ambientali, quindi, tutti gli organi di polizia giudiziaria, (P.G.), su propria iniziativa e/o segnalazione, hanno l'obbligo di prendere provvedimenti in ordine ad un reato ambientale inclusi gli incendi, nonché all'applicazione delle relative sanzioni di cui all'art. 5) e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

ART. 10

Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente **castelvetranoselinunte.gov.it**, ed agli organi di stampa e Trasmessa, per le rispettive competenze, ai sotto elencati Enti ed Uffici:

- Alla Prefettura di Trapani,
- Alla Polizia Municipale di Castelvetro;
- Al II Settore - Servizi Tecnici e Protezione Civile -;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castelvetro;
- Alla Compagnia Carabinieri di Castelvetro;
- Al Commissariato di P.S. di Castelvetro;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Castelvetro;
- Al Distaccamento del Corpo Forestale di Castelvetro;

- Al Distaccamento Vigili del Fuoco di Castelvetro;
- Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile di Palermo - Servizio per la Provincia di Trapani;
- Al Commissario della Provincia Regionale di Trapani servizio territorio ed ambiente e Protezione Civile;
- Al Genio Civile di Trapani - Demanio fluviale e marittimo;
- All'ANAS S.p.A. di Trapani;
- Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. (Direzione Compartimentale - Piazza Cairoli, 5 - 90123 PA);
- Alla Reti Ferroviarie Italiane S.p.A. distaccamento di Castelvetro.

ART. 11

Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha validità per il periodo compreso dal 15 maggio al 15 di ottobre di ogni anno, fatte sopravvenute disposizioni di leggi, nazionali, regionali, ed eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art. 1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Trapani entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. di Palermo.

Castelvetro, _____

Il Dirigente delegato
Vincenzo Bucchi



Commissione Straordinaria